



Verbale dell'Assemblea Straordinaria degli iscritti ARS

Alle ore 18,30 del 2/3/2024, in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea degli iscritti ARS per didiscutere e deliberare sul seguente O.d.g:

- 1) Adeguamento statutario per ottemperare alle prescrizioni per l'iscrizione al RUNTS
- 2) ottemperare a tutte le pratiche burocratiche attinenti alla sopracitata iscrizione, anche avvalendosi di eventuali consulenze.
- 3) Varie ed eventuali

Verificato il raggiungimento del numero legale in quanto presenti:

- 1 Carmen Vittoria Marche
- 2 Domenico Catalano
- 3 Salvatore Vita
- 4 Arturo Cafarelli
- 5 Maria Giustra
- 6 Francesca Zappulla
- 7 Maria Anna Rita ArcudiMannino
- 8Fortunato Aricò
- 9 Mario Gallucci
- 10 Marina Amedeo
- 11Rosy D'agostino
- 12Maria Ielo
- 13Giuseppe Malara
- 14 Vincenzo Schiavone
- 15 Francesca Zappulla
- 16 Diego Armando Fontana
- 17 Vincenzo De Salvo
- 18 Roberto Cafarelli

Prende la parola la Presidente Marchese che illustra i motivi che hanno indotto il direttivo a convocare l'Assemblea Straordinaria.

Per poter riprendere l'attività alla luce delle nuove norme vigenti attinenti il terzo settore. Dopo alcune richieste di chiarimenti dei soci Catalano e Borruto , si passa alla disamina pinto 1.



Comune di Reggio Calabria

La presidente, dopo aver dato lettura delle proposte di adeguamento dello statuto Articolo per articolo; sentite le opinioni in merito dei soci per ogni articolo, pone in votazione le variazioni dello statuto che viene votato in ogni sua parte all'unanimità. Lo statuto adeguato fa parte integrante del presente verbale

Si passa al secondo punto dell'odg: ottemperare a tutte le pratiche burocratiche attinenti alla sopracitata iscrizione, anche avvalendosi di eventuali consulenze.

Dopo le indicazioni della Presidente, La discussione verte sulla eventuale necessita di utilizzare persone competenti per il disbrigo delle pratiche.

L'Assemblea approva all'unanimità

Per quanto attiene al 3° punto dell'O.d.g. Varie ed eventuali, non essendoci argomenti da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 20,45.

La Segretaria

Anna Maria Cova

La Presidente

Anna Maria Cova

Anna Maria Cova

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Reggio Calabria

5 GIU 2024 464 30
Registrazione N. 464
Controposti E. 464

IL CAPOTEAM (*)
(Marta Siraci)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale





STATUTO

“A.R.S. - Artisti Reggini della Sanità – O.D.V”

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

- 1) È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione denominata: “A.R.S. - Artisti Reggini della Sanità – O.D.V” (d'ora in avanti Associazione).
- 2) A seguito dell'iscrizione nella sezione ODV del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ODV.
- 3) L'Associazione ha sede in Reggio di Calabria, in via Sbarre Superiori n. 61E e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.
- 4) La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art.2

(Statuto)

- 1) L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117, delle relative norme di



attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico

Art.3

(Efficacia dello statuto)

- 1) Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa

Art. 4

(Finalità e attività)

L'associazione è un'organizzazione di volontariato che non ha fini di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà civile, sociale e culturale. L'Associazione è apolitica, apartitica e laica, persegue in modo esclusivo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ha lo scopo di promuovere ogni genere di attività nel campo del teatro, della musica, dell'espressione e della cultura in genere, attraverso tutte le iniziative capaci di contribuire alla realizzazione dell'oggetto sociale e in particolare:

- di diffondere l'educazione alla cultura teatrale, musicale, letteraria classica, contemporanea, storica, artistica in genere e sanitaria nell'umano consesso;



- di ampliare la conoscenza della cultura teatrale, musicale, letteraria, storica, artistica e sanitaria del territorio locale, nazionale ed europeo, attraverso la creazione di contatti fra persone, enti ed associazioni;
- di allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo teatrale, musicale, letterario, storico, sanitario affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale;
- di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- di porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature un sollievo al proprio disagio.

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, intende promuovere:



- a) attività culturali, spettacoli teatrali, musicali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, corsi di musica, di teatro, di poesia, di prosa;
- b) attività di formazione mediante la promozione e la gestione di corsi di aggiornamento teorico/ pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, e l'istituzione di gruppi di studio, borse di studio e di ricerca;
- c) attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute su teatro, prosa, poesie, musica, letteratura, storia, spettacolo.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione;
- collaborare con scuole e istituti educativi e rieducativi di ogni ordine e grado,



pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, circoli culturali nazionali e internazionali, che perseguono i medesimi fini o scopi analoghi.

L'associazione può svolgere qualunque altra attività connessa, affine, complementare e di supporto a quelle sopra elencate

**Art. 5
(Soci)**

- 1) L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. Possono fare richiesta di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche appartenenti al mondo sanitario e no, che condividono le finalità dell'associazione e che sono mosse da spirito di solidarietà.
- 2) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di



ammissione e comunicarlo all'interessato. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto il richiedente può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

- 3) Gli associati si dividono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Sono soci ordinari tutte le altre persone, fisiche e giuridiche, che aderiscono all'Associazione prestando la propria opera secondo le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono soci sostenitori e/o onorari le persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni che hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla crescita e all'espansione culturale dell'associazione
- 4) Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
- 5) L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,



escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

- 6) Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
- 7) L'attività dei volontari associati non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.
- 8) Gli associati prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono instaurare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

Art. 6

(Diritti e doveri dei soci)

- 1) I soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei



regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

- 2) I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- 3) I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 4) I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, fatti salvi i casi previsti dalla legge e solo quando ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
- 5) I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da indirizzare al Consiglio direttivo

Art. 7

(Recesso ed esclusione del socio)

- 1) Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo
- 2) Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.



in Calabria



Artisti Reggini della Sanità

- 3) L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- 4) È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario

Art. 8
(Organi sociali)

- 1) Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
 - Collegio dei Probiviri (ove nominato);
 - Organo di controllo (eventuale)
 - Organo di revisione (eventuale)
- 2) Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9
(Assemblea)

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
- 2) È convocata, presso la sede della Organizzazione, o altrove purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare anche via e-mail o PEC almeno 10 giorni prima di



quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

- 3) L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- 4) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.10

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento interno e dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;



- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto
- l) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione

Art.11

(Validità Assemblee)

- 1) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti
- 2) Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati
- 3) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.



- 4) Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 5) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12

(Verbalizzazione)

- 1) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
- 2) Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 13

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove incluso il Presidente
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non



sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14

(Elezioni del Consiglio Direttivo)

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i



primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15

(Riunioni del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno



1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16

(Compiti del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
 - a) il Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea;
 - b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
 - c) il Tesoriere;
 - d) il Segretario;
 - e) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.



2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - b) dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
 - c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
 - g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
 - h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
 - i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano



spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 17
(Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b) convocare l'Assemblea dei Soci;



- c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 18
(Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- b) - provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.



**Art. 19
(Tesoriere)**

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di assistere il Consiglio Direttivo nella predisposizione dei bilanci di esercizio; tutti gli altri libri dell'associazione vengono tenuti dal Segretario.

Il Tesoriere provvede, altresì:

- a) alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti,
- b) alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

**Art. 20
(Organo di Controllo)**

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,



solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di



Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 21

(Collegio dei Probiviri e Foro Competente)

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.



4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.
7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 22

(Gratuità delle Cariche)

1. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per la carica di membro dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..



Art. 23

(Risorse Economiche)

- 1) Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati
 - c) donazioni e lasciti;
 - d) attività di raccolta fondi
 - e) rimborsi da convenzioni
 - f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 117/2017.
- 2) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 3) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi dell'art 8, comma 2 del D.lgs 117/2017



Art.24

(Scritture contabili e bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'Associazioni sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme di settore previste dalla legislazione vigente e in particolare gli artt. 13 e 87 del Dlgs 117/2017

Art.25

(Bilancio Sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art 14 del Dlgs 117/2017



Art.26
(Personale Retribuito)

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs 117/2017

Art.27
(Assicurazione dei Volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.lgs 117/2017

Art. 28
(Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio)

- 1) L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
- 2) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, secondo le determinazioni dell'assemblea, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità simili secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs 117/2017.



Artisti Reggini della Sanità



Art.29
(Disposizioni Finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

A.R.S.
Artisti Reggini della Sanità

89129 Reggio Calabria
Codice fiscale 92074820801
e-mail: arsreggiocalabria@gmail.com